



## **Ricorsi alla CEDU (Corte Europea per i Diritti dell'Uomo) per rivendicare il diritto ad ottenere la RIA**

### ***Che cosa è l'iniziativa di salvaguardia davanti alla CEDU***

L'iniziativa è volta alla salvaguardia del diritto a percepire la RIA, richiamandosi alla avvenuta violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

### ***Chi può partecipare all'iniziativa***

L'azione legale può essere proposta per tutti i ricorsi per la RIA rigettati dal TAR o per i quali lo stesso TAR ha dichiarato la perenzione.

**È quindi ovvio che possono partecipare solo coloro che sono inclusi nell'elenco dei ricorrenti per il quale ciascuna iniziativa viene promossa.**

### ***Termini per partecipare***

Fino a 180 giorni dalla notifica del pronunciamento (di rigetto del ricorso in primo grado o del provvedimento di dichiarazione della perenzione). I giorni diventano 180 + 46 qualora i tempi di decorrenza attraversino il periodo feriale, che va dal 1 agosto al 15 settembre.

**Ovviamente per ciascun ricorso, verrà fissato un termine entro il quale i ricorrenti dovranno far pervenire alla nostra segreteria la documentazione per partecipare all'iniziativa.**

Tale termine viene fissato, di norma, con 10/15 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.

***Nota:*** Coloro che aderiranno a questa iniziativa dovranno, ovviamente, posporre l'eventuale presentazione del ricorso ex lege n. 89/2001 (Pinto) per il riconoscimento dell'eccessiva durata del giudizio, fino al termine, ovvero alla conclusione (con qualunque esito), di tutta la procedura di merito.



## ***In cosa si sostanzia l'iniziativa***

- 1-a) ***nel ricorso in opposizione*** - da presentare al TAR - ***alla decisione di primo grado*** (di respingimento del ricorso) adottata dallo stesso TAR... ovviamente dovrà una differente sezione giudicante dello stesso TAR ad emettere la sentenza relativa all'appello;
- 1-b) oppure - nel caso in cui è stata dichiarata la perenzione del ricorso - ***nella proposizione della reiscrizione a ruolo della causa presso lo stesso TAR*** per l'accoglimento del ricorso introduttivo, chiedendo l'accertamento della violazione della citata Convenzione per avere il Governo Italiano, con l'introduzione della normativa di cui all'art 51 comma 3 della legge n. 388 del 2000, operato un'ingerenza nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia.  
É pertanto necessario richiedere una nuova iscrizione a ruolo del ricorso al TAR del Lazio, secondo la previsione dell'art. 1 dell'allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 che fornisce la facoltà al ricorrente, nel termine di centottanta + quarantasei giorni dalla comunicazione del decreto, di depositare un atto, sottoscritto personalmente dalla parte e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa;
- 2) ***nella successiva proposizione del ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo***, richiamando, tra l'altro, la questione della violazione della Convenzione al TAR.

*Nota: Recentemente, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza Bis), in controtendenza alla precedente giurisprudenza che ormai sembrava consolidata, ignorando la decisione n. 263/2002 con cui la Corte Costituzionale sembrava avere ormai tacitato ogni pretesa alla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) disciplinata dall'art. 9 - 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> comma del D.P.R. 17.1.1990, n. 44, ha accolto le ragioni dei ricorrenti, dipendenti del Ministero del Commercio estero, riconoscendo loro le maggiorazioni previste dal citato D.P.R. e disponendo che dovranno essere corrisposte le relative competenze arretrate maggiorate dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base delle regole che si renderanno nella specie applicabili.*

Potete fare clic [qui](#) per visualizzare la sentenza n. 7961 del 23 gennaio 2013 denominata "Ricorso Piacentini" che è passata in giudicato.

Questa decisione del TAR costituisce, come precedente, un formidabile argomento da rappresentare in sede di contenzioso amministrativo nei procedimenti che si vanno a riaprire - a seguito delle istanze di persistenza di interesse che l'Ufficio Vertenze Legali della FLP presenta al Tribunale Amministrativo Regionale tramite i

legali incaricati - in opposizione ai decreti di perenzione dei ricorsi che ultimamente vengono sfornati massicciamente dal TAR Lazio.

Ma, soprattutto, essa è un ulteriore prezioso sostegno per i ricorsi in materia che si presentano alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo.

---

**Riassumendo:** per aderire all'iniziativa occorre presentare al TAR:

- **ricorso in opposizione** alla decisione di primo grado in caso di avvenuto di respingimento del ricorso di primo grado, oppure,
- **un'istanza per la proposizione della reiscrizione a ruolo della causa** ed una domanda per una nuova fissazione di udienza.

Tali adempimenti devono essere fatti entro 180 giorni dalla notifica del pronunciamento di primo grado o dalla dichiarazione di perenzione (i giorni diventano 180 + 46 qualora i tempi di decorrenza attraversino il periodo feriale, che va dal 1 agosto al 15 settembre).

- Contemporaneamente si rilascia delega all'avvocato per adire la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU).

*Nota: in caso di nuovo rigetto o di rigetto da parte del TAR, verrà valutata l'opportunità di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato, che per il momento viene considerata solo come un'eventualità e, in presenza di determinate circostanze, lasceremo che sia il legale a decidere se proporre anche questo tipo di ricorso, qualora ne ravvisasse l'utilità, per esempio, per rafforzare la posizione processuale dei ricorrenti nel successivo ricorso da proporre alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo.*



### **Attenzione: non tutti possono aderire all'iniziativa**

Anche tra coloro che sono presenti nell'elenco dei ricorrenti del ricorso che stiamo promuovendo, non tutti possono partecipare all'iniziativa di salvaguardia.

#### **Non possono partecipare:**

- gli assunti prima del 1 gennaio 1971;
- gli assunti dal 18 maggio 1975 fino al 31 dicembre 1980;
- gli assunti dal 18 maggio 1985 al 31 dicembre 1985;
- gli assunti dopo il 18 maggio 1990.

Nella tabella colorata pubblicata di seguito le celle verdi indicano la possibilità di partecipazione al ricorso, le celle arancioni indicano l'impossibilità di partecipazione.

1970	1971	1972	1973	1974	Fino al 15.5.1975	dal 16.5.1975
1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
1983	1984	Fino al 15.5.1985	Dal 16.5.1985	Fino al 31.12.1985	1986	1987
1988	1989	1990	Fino al 15.5.1990	Dal 16.5.1990		

#### **La data che rileva ai fini dei calcoli è quella dell'effettiva assunzione in servizio (*decorrenza economica*).**

Trattandosi di un ricorso che (a differenza di quelli per ottenere l'equa riparazione, ex lege 24 marzo 2001 n. 89 - ex legge Pinto - in relazione alla irragionevole durata del giudizio) entra nel merito del diritto a rivendicare la R.I.A., vi anticipiamo che la segreteria del nostro Ufficio Vertenze Legali, valuterà preventivamente le situazione di ciascun aspirante ricorrente (in base ai dati che vi richiederemo e che dovrete fornirci) al fine dell'ammissione all'iniziativa processuale.

Esaminando altri precedenti ricorsi ci siamo infatti accorti che non tutti i ricorrenti (in base alla data in cui sono stati effettivamente assunti) erano nell'effettivo diritto per rivendicare la R.I.A. e che gli avvocati a cui all'epoca furono affidati i ricorsi, accettarono le adesioni proposte loro dai sindacati senza vagliare la posizione soggettiva di ognuno dei ricorrenti.

Tale circostanza non rileva per quanto riguarda i ricorsi ex legge Pinto, in quanto l'equa riparazione, ex lege 24 marzo 2001 n. 89, viene riconosciuta (quando

sussistono determinati elementi) unicamente in relazione alla irragionevole durata del giudizio e quindi senza entrare nel merito dello stesso (tranne i casi nei quali il petitum è manifestamente infondato o la controparte adita è manifestamente incompetente).

Per quanto riguarda la prosecuzione dell'iter giudiziario di merito che stiamo proponendo, l'essere nell'effettivo diritto per rivendicare la R.I.A. è invece una condizione fondamentale per ottenere un qualsiasi risarcimento e per evitare di beccarsi anche una sicura condanna alle spese in caso di soccombenza processuale.

***La Retribuzione Individuale di Anzianità veniva riconosciuta dalla legge al tempo vigente al maturare dei 5, 10 o 20 anni di servizio al 31 dicembre 1990. La data ultima per il riconoscimento della R.I.A., rivendicabile in giudizio, è fino al 15 maggio 1995.***

Coloro che sono stati **assunti prima del 1 gennaio 1971**, alla data del 31 dicembre 1990 avevano maturato lo scatto dei 20 anni di RIA che già percepiscono e, pertanto, non possono rivendicare alcunché e non possono partecipare alla nostra iniziativa.

Coloro che sono stati **assunti dal 16 maggio 1975 fino al 31 dicembre 1980**, alla data del 31 dicembre 1990 avevano maturato lo scatto dei 10 anni di RIA che già percepiscono e, non potendo arrivare a maturare (alla data del 15 maggio 1995) lo scatto dei 20 anni, non possono rivendicare alcunché e non possono partecipare alla nostra iniziativa.

Coloro che sono stati **assunti dal 18 maggio 1985 al 31 dicembre 1985**, alla data del 31 dicembre 1990 avevano maturato lo scatto dei 5 anni di RIA che già percepiscono e, non potendo arrivare a maturare (alla data del 15 maggio 1995) lo scatto dei 10 anni, non possono rivendicare alcunché e non possono partecipare alla nostra iniziativa.

Coloro che sono stati **assunti dopo il 18 maggio 1990**, non potendo arrivare a maturare (alla data del 15 maggio 1995) lo scatto dei 5 anni, non possono rivendicare alcunché e non possono partecipare alla nostra iniziativa.



## **Condizioni e costi per aderire all'iniziativa**

A questa iniziativa si può aderire:

- **essendo già iscritti alla FLP** in maniera assolutamente gratuita,
- **iscrivendosi alla FLP** e versando un contributo di 20,00 euro (per le spese di segreteria) e rimanendo però iscritti conclusione della causa,
- **come non iscritti**, versando un contributo di 220,00 euro (*il contributo da pagare è una tantum*),
- **come pensionati**, versando un contributo di 150,00 euro (*il contributo da pagare è una tantum*).

### **Le condizioni sopra riportate COPRONO:**

- **la proposizione al TAR del Lazio del ricorso in opposizione alla decisione di primo grado o dell'istanza di opposizione al decreto di perenzione e la richiesta di pronunciarsi nel merito del ricorso già instaurato;**
- **la proposizione** - in caso di nuovo rigetto, o di rigetto, dell'istanza da parte del TAR (ed eventualmente anche da parte del Consiglio di Stato) - **del ricorso in appello alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo** per ottenere una somma di denaro rapportata al danno subito per il mancato riconoscimento della R.I.A..

Tutte le spese per il giudizio saranno anticipate dal sindacato o dai legali incaricati e, in caso di mancato accoglimento del/i ricorso/i, i ricorrenti non dovranno pagare nessuna spettanza.

L'adesione all'iniziativa avviene mediante la sottoscrizione di una convenzione per il conferimento dell'incarico professionale allo studio legale. Essa prevede un **"patto di quota lite"** in base al quale, in caso di buon fine dell'iniziativa, gli avvocati tratterranno, per l'attività professionale prestata, il **20% dell'importo** che sarà liquidato al ricorrente.

**Le eventuali spese legali da pagare in caso di soccombenza nel ricorso al TAR saranno a carico dei ricorrenti (di solito, si tratta di spese di modesta entità).**

**Il pagamento delle spese legali in caso di soccombenza non è invece previsto dal Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.**

\*\*\*\*\*

### **Le condizioni sopra riportate NON COPRONO:**

- **l'eventuale ricorso in appello al Consiglio di Stato nel caso di respingimento del ricorso da parte del TAR**, (tale opzione, per il momento viene considerata solo come un'eventualità e, in presenza di determinate circostanze, lasceremo che siano i legali a decidere se proporre anche questo tipo di ricorso qualora ne ravvisassero l'utilità... per esempio, per rafforzare la posizione processuale dei ricorrenti nel successivo ricorso da proporre alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo. La proposizione di tale ricorso comporta infatti il pagamento anticipato di una somma di circa 60,00 (sessanta) euro a ricorrente.

Tale somma verrà eventualmente richiesta in futuro, qualora i legali reputeranno di proporre anche il ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Naturalmente, coloro che sono già iscritti alla FLP e coloro che si iscriveranno per partecipare al ricorso, beneficeranno di uno sconto sulla somma che eventualmente dovrà essere versata.

**Tutti coloro (iscritti e non iscritti) che decideranno di aderire alla nostra iniziativa dovranno,** per quanto riguarda la proposizione al TAR del Lazio dell'istanza di opposizione al decreto di perenzione e la richiesta di pronunciarsi nel merito del ricorso già instaurato, **rilasciare all'avvocato una speciale procura autenticata dal notaio.**

Il costo di tale operazione dovrebbe aggirarsi sui 60,00 (sessanta) euro... tuttavia, nella modulistica che riceverete, se ci invierete la scheda per aderire alla nostra iniziativa, troverete anche un modulo che consente a più persone di conferire una procura cumulativa per più ricorrenti.

Se nella vostra città vi sono più persone che aderiscono al ricorso, potrete recarvi tutti insieme da un notaio di vostra fiducia e, utilizzando tale modello, potrete ottenere un prezzo più conveniente per l'autenticazione notarile.

**Coloro che lavorano a Roma potranno fare la procura in maniera gratuita** contattando la segreteria e lasciando i propri recapiti (provvederemo noi a convocare i ricorrenti tutti insieme presso la nostra sede per rilasciare la procura all'avvocato).

*Nota: la forma della procura notarile per il conferimento dell'incarico all'avvocato si rende necessaria per due motivi. Il primo è che per il precedente ricorso per la RIA risultava essere stato conferito l'incarico ad altro avvocato e il secondo motivo è perché in alcuni precedenti ricorsi il giudice ha mosso contestazioni, ritenendo inverosimili procure rilasciate alla presenza dell'avvocato nel caso di ricorrenti che risiedevano a centinaia di chilometri da Roma.*

### **Modalità per aderire all'iniziativa**

Per aderire all'iniziativa è necessario scaricare l'apposita **scheda di partecipazione**. Tale scheda di partecipazione - diversa per ogni ricorso - la trovi allegata assieme all'elenco dei ricorrenti nelle informative che pubblicizzano ogni singolo ricorso.

Dopo avere scaricato tale scheda di partecipazione devi stamparla e compilarla in ogni sua parte, poi scansionarla e inviarla come allegato PDF al seguente indirizzo mail: [flp.vertenzelegali@fastwebnet.it](mailto:flp.vertenzelegali@fastwebnet.it)

oppure spedirla come fax al seguente numero: **06 46547954**

Entro due giorni lavorativi, riceverai all'indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) che fornirai, una mail contenente tutte le istruzioni ed il materiale da compilare e da rispedirci per partecipare alla nostra iniziativa.

### **Il supporto della nostra segreteria**

La segreteria dell'Ufficio Vertenze Legali della FLP sarà a disposizione al numero di telefono: **06 46547989**

per fornire supporto e informazioni ai ricorrenti, **tutti i martedì e i giovedì** dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

oppure al seguente numero di cellulare: **393 9163313**

### **Per saperne di più**

in merito alla nostra iniziativa ed ai ricorsi innanzi alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo per ottenere il riconoscimento della RIA leggi l'approfondimento riportato nelle pagine successive.





## **Per saperne di più sui ricorsi alla CEDU**

### **La situazione pregressa**

riguardante i pronunciamenti giudiziari in merito ai ricorsi per ottenere la Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.)

Dopo le prime sentenze favorevoli che risalgono alla fine degli anni '90, in seguito alla promulgazione della legge di interpretazione autentica 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con decisione n. 263/2002, non c'erano più state da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali, sentenze di accoglimento per il riconoscimento della R.I.A..

In quell'occasione la Corte Costituzionale aveva puntualizzato che *"...non appare necessario accertare se la disposizione impugnata abbia carattere interpretativo o innovativo in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il carattere retroattivo della norma, purché non violi il disposto dell'art. 25 della Costituzione in materia penale e non si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza o con altri valori ed interessi costituzionali specificamente protetti, non costituisce, di per sé solo, un profilo di illegittimità della norma stessa, neppure quando, come nel caso in esame, incida su diritti di natura economica connessi ad un rapporto di impiego"*.

La Corte ritenne che la norma era giustificata dall'esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 di "cristallizzazione" del trattamento economico dei dipendenti pubblici **per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica**, realizzata da quest'ultima disposizione con modalità, già giudicate dalla stessa Corte, non irrazionali ed arbitrarie (sentenze n. 496 del 1993; n. 296 del 1993), **anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto ai dipendenti**.

(In realtà, a nostro avviso, quest'ultima affermazione non può essere assolutamente accettabile in quanto una volta acquisita, la R.I.A. ha effetti permanenti, mentre, nel nostro caso è stata irrimediabilmente persa).

Il Giudice costituzionale stabilì, ancora, che l'art. 51, comma 3, non violava la funzione giurisdizionale, in quanto con esso il legislatore ordinario non aveva inciso sulla *potestas iudicandi*, ma si era mosso «sul piano generale ed astratto delle fonti»; stabilì poi che coloro i quali avevano ottenuto l'incremento stipendiale in virtù di sentenze definitive favorevoli erano in condizioni giuridiche diverse rispetto a coloro che non potevano ottenere l'identico beneficio, benché avessero proposto domanda giudiziale. Tale circostanza secondo il Giudice, non realizzava una ingiustificata disparità di trattamento, dato che questo effetto deriva dalla necessità

di rispettare il giudicato già formatosi in ordine a singoli rapporti, per cui ***era anche da escludere che l'intervento legislativo realizzasse una «correzione» concreta dell'attività giurisdizionale.***

Infine, la Corte Costituzionale affermò anche che non sussisteva violazione dell'art. 35, secondo comma della Costituzione, dell'art. 36, primo comma e dell'art. 97, in quanto la proporzionalità e sufficienza della retribuzione dovevano essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non poteva essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi.

### ***Le novità introdotte di recente in materia***

con la sentenza (passata in giudicato ) del TAR del Lazio n. 7961 del 23 gennaio 2013.

Recentemente il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis) con la **[sentenza n. 7961 del 23 gennaio 2013](#)** in controtendenza rispetto alla precedente giurisprudenza che ormai sembrava consolidata ed infischiandosene della decisione n. 263/2002 della Corte Costituzionale, ha accolto le ragioni dei ricorrenti, riconoscendo loro le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) disciplinate dall'art. 9 - 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> comma del D.P.R. 17.1.1990, n. 44, disponendo che dovranno essere corrisposte nelle relative competenze arretrate maggiorate e anche gli interessi e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base delle regole che si renderanno nella specie applicabili.

La sentenza n. 7961 del 23 gennaio 2013 denominata "Ricorso Piacentini" non è stata appellata ed è dunque passata in giudicato.

Questa sentenza rappresenta dunque un ulteriore sostegno alla strategia che il nostro legale di fiducia ha intenzione di portare fino al Giudice europeo per il riconoscimento del merito della richiesta della RIA.

Ora, mentre sono piuttosto ovvie e conosciute le ragioni sulle quali si basavano (e si basano) i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato per ottenere il riconoscimento della R.I.A., riteniamo opportuno spiegare meglio cosa sono e su cosa si basano i ricorsi alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo.



### ***Il fondamento, le ragioni ed i possibili effetti del ricorso alla CEDU***

che, nell'ordinamento italiano fu abolita con la legge di interpretazione autentica del 2000 (art. 51, comma 3, della legge n. 338 del 2000 - legge finanziaria):

Il ricorso si fonda sulla violazione da parte dello Stato Italiano dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani e dell'art 1, prot. 1, annesso alla convenzione e oltre alla sentenza del TAR del Lazio n. 7961 del 23 gennaio 2013, può contare su precedenti giurisprudenziali emessi dalla Corte Europea in casi simili e materie analoghe **(vedi una serie di decisioni relative al personale ATA delle scuole, transitato dagli enti locali allo Stato).**

Esso mira ad ottenere - nei tempi medi di decisione della Corte (tra i 3 e i 5 anni) - una somma di denaro rapportata al danno subito per il mancato riconoscimento e liquidazione della RIA con interessi e rivalutazione. Quindi, l'esito del ricorso alla Corte Europea non avrà ripercussioni dirette sul rapporto di impiego con l'amministrazione e sul ricalcolo di altre voci della retribuzione né incidenze sul trattamento di fine rapporto e sul pensionamento.

La Corte Europea ha stabilito il seguente principio, che i nostri legali ritengono valido anche per la fattispecie che interessa: "se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, ***il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall'articolo 6, ostano, salvo che per ragioni imperative di interesse generale, all'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia***".

E questo è proprio quello che è avvenuto, invece, in ordine alla questione relativa alla RIA.

Infatti, è a tutti noto come sul punto è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 51, comma 3, della legge n. 338 del 2000, ha fornito l'interpretazione autentica della normativa legislativa suddetta, rilevando che la proroga del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al D.P.R. n. 44 del 1990 non comprendeva anche lo spostamento in avanti della data del 31 dicembre 1990 per la maturazione dell'anzianità.

La suddetta legge di interpretazione autentica ha chiarito, definitivamente, con disposizione vincolante per i tutti i rapporti non ancora esauriti, che l'art. 7, comma 1, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ***"si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la***

***maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità"***

In presenza di tale specifica normativa - che nessun'altra interpretazione consente nell'ordinamento italiano - i TAR, nel caso in cui si erano pronunciati fino all'anno 2012, avevano concluso nel senso che, ai fini della maturazione del quinquennio di effettivo servizio utile per conseguire il beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità ai sensi dell'art. 9, comma 4 e 5 del d.p.r. 17 gennaio 1990, n. 44, non rileva l'anzianità di servizio maturata successivamente alla data del 31/12/1990.

Con ciò si era inciso in maniera autoritaria su di un processo in corso danneggiando i diritti patrimoniali dei lavoratori. Per la Corte Europea, quindi, è possibile che:

Un ricorrente può addurre la violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1 solo nella misura in cui le decisioni che contesta sono relative alla sua "proprietà" ai sensi della presente disposizione. ***La nozione di "proprietà" può concernere sia i "beni esistenti" che i valori patrimoniali, ivi compresi, in determinati casi ben definiti, i crediti.*** Affinché un credito possa considerarsi un "valore patrimoniale", ricadente nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del protocollo 1, è necessario che il titolare del credito lo dimostri in relazione al diritto interno, per esempio, sulla base di una consolidata giurisprudenza dei tribunali nazionali. Una volta dimostrato, può entrare in gioco il concetto di "***legittimo affidamento***".

E questo è proprio quello che è successo con la RIA, poiché prima di detta legge di interpretazione autentica sia i TAR che il Consiglio di Stato, avevano riconosciuto il diritto dei vari ricorrenti... ***e dobbiamo ora registrare che il TAR del Lazio, con la sentenza n. 7961 del 23 gennaio 2013 ha effettuato nuovamente tale riconoscimento.***



## ***Le violazioni di diritti che verranno sollevate con il ricorso alla CEDU***

**I nostri legali sollevano le seguenti violazioni della Convenzione Europea dei Diritti Umani:**

1. l'operato dello Stato Italiano e delle giurisdizioni nazionali interne (Tar, Corte Costituzionale ecc.) non è conforme alle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 - diritto ad un processo equo e imparziale - e art 1, prot. 1 - diritto al rispetto dei propri beni);
2. la violazione della ragionevolezza delle scelte legislative (che andavano ad incidere su una situazione pregressa);
3. il divieto di interferenza del potere Legislativo con il potere giudiziario e i giudizi in corso;
4. il divieto di ingiustificate disparità di trattamento (tra ricorrenti lavoratori dei medesimi giudizi);
5. il diritto alla tutela dell'affidamento dei consociati e della certezza del diritto (dal momento che il medesimo riconoscimento della R.I.A., retribuzione individuale di anzianità, era già avvenuto pacificamente o in seguito a sentenze **anche recenti** per gli altri lavoratori).

Ma quello che più importa è che l'interpretazione della legge data dalla Corte Costituzionale **DICHIARA APERTAMENTE CHE LO SCOPO DELLA LEGGE ERA QUELLO DI CONTENERE LA SPESA PUBBLICA** cristallizzando la crescita del trattamento economico dei dipendenti pubblici.

Quindi, la ratio della legge non rispondeva ad **INTERESSI E PRINCIPI ASTRATTI E GENERALI** (in vista dei quali è, in teoria, ammessa anche dalla CEDU la compressione dei diritti dei singoli), bensì solo ed esclusivamente ai **PROBLEMI CONTINGENTI "DI CASSA"** dello Stato Italiano.

Pertanto, la limitazione dei diritti dei ricorrenti (e la violazione dei loro diritti fondamentali tra cui l'art 6: diritto ad un processo giusto, equo ed imparziale e **l'art. 1 prot. 1: diritto al rispetto dei propri beni**) è avvenuta non in vista di un interesse generale della collettività, ma solo ed esclusivamente per problemi economici legati al fabbisogno di bilancio dello Stato.

***Il ricorso alla Corte Europea, non contesta, quindi, la possibilità dello Stato Italiano di intervenire sulla sua spesa ma la possibilità che lo Stato possa fare ciò solo per il futuro e che, quindi, la normativa non dovrebbe incidere sui rapporti di lavoro in cui i soggetti hanno raggiunto dei diritti consolidati e maturati*** nel corso degli anni anche dal punto di vista economico e retributivo.

**Quello che gli stessi contesterebbero è che, invece, ciò è avvenuto con EFFETTO RETROATTIVO ED IN PREGIUDIZIO DI POSIZIONI ECONOMICHE, PROFESSIONALI E DI CARRIERA GIÀ CONSOLIDATE E DI CUI GLI STESSI ERANO già TITOLARI...** senza, quindi, il rispetto dei principi introdotti dalla Convenzione Europea sotto il profilo dell'art 1, prot. 1, dell'art 6, par. 1 ma anche dell'art. 8 della stessa Convenzione.

*La Segreteria dell'Ufficio Vertenze Legali della Federazione FLP*

***Indice degli argomenti:***

Che cosa è l'iniziativa di salvaguardia davanti alla CEDU	1
Chi può partecipare all'iniziativa	1
Termini per partecipare	1
In cosa si sostanzia l'iniziativa	2
Attenzione: non tutti possono aderire all'iniziativa	4
Condizioni e costi per aderire all'iniziativa	6
Modalità per aderire all'iniziativa	8
Il supporto della nostra segreteria	8
Per saperne di più sui ricorsi alla CEDU	9
La situazione pregressa	9
Le novità introdotte di recente in materia	10
Il fondamento, le ragioni ed i possibili effetti del ricorso alla CEDU	11
Le violazioni di diritti che verranno sollevate con il ricorso alla CEDU	13





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Terza Bis)**  
ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 15496 del 2000, proposto da:

Piacentini Mauro, Piergentili Maria Pia, Colosi Addolorata, Cingarlini Lairetta, Caroppo Bruno, Ramella Zampa Giovanni, Gabrielli Elena, Trovato Enrica, Cottone Lionella, Amodeo Maria Rosaria, Transirico Immacolata, Zappalà Ester Annamaria, Rosa Donatella, Pellegrini Paola, Di Marco Francesca, Bianconi Simonetta, Andreozzi Carla, La Pasta Luana, Scarchilli Tiziana, Danesi Enrica, Selva Flavia, Guerri Bruna, Visentin Lucia Elisabetta, Rotili Carla, Maria Antonella, Condorelli Maria Teresa, Rizzo Ermanno, Cecchini Manuela, Mannetti Stefania, Battaglia Anna, Bianchi Vincenzo, Canu Francesca, Bizzarri Cristiana, Li Vigni Rosaria Anna Pia, Sopranzi Mara, Brunetti Alessandra, Andreani Margherita, Zucconi Fiamma, Mignemi Maria, Squillante Rosa, Buccarella Carla, Bianchi Basilio, Gilardi Alberto, Renzi Patrizia, Schiano Gennaro, Iaia Concettina, Pellegrino Carla, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pres.Cons.Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero del Commercio con L'Esterò, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, n.c.;

*per il riconoscimento*

del diritto alla corresponsione delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), disciplinata dall'art. 9, 4° e 5° comma, del D.P.R. 17.1.1990, n. 44 (contratto del personale ministeriale prorogato al 31.12.1993), maturate nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto della verificata acquisizione della prescritta esperienza professionale quinquennale, decennale e ventennale nel corso dei predetti anni 1991, 1992 e 1993; e per la declaratoria

del diritto al pagamento delle relative competenze arretrate maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Pres.Cons.Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e di Ministero del Commercio con L'Esterò;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013 il Relatore Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, appartenenti ai ruoli del Ministero del Commercio con l'estero ed in quanto tali destinatari della normativa contrattuale recata dal D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernenti il comparto dei Ministeri ed altre categorie, di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68" che disciplina infatti il rapporto di lavoro del personale statale per il triennio 1988/1990 (10 gennaio 1988/31 dicembre 1990) rappresentano:

che agli effetti dell'art. 7, primo comma, del decreto legge 19.09.1992, n. 384, convertito con legge 14.11. 1992, n. 438, gli accordi di comparto venuti a scadenza il 31.12. 1990, sono stati prorogati sino al 31.12.1993 essendo fissata la decorrenza dei nuovi accordi a partire dal 1° gennaio 1994;

che essendo stata resa ultrattiva "ex lege" la scaduta disciplina contrattuale, conservano piena vigenza ed efficacia, per il periodo di proroga, gli istituti economici normati dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del D.P.R. 44/90 prevedenti la corresponsione di specifiche maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A), al maturare di 5, 10 e 20 anni di servizio nell'arco della vigenza contrattuale in misura proporzionale alla anzianità di servizio acquisita ed alla qualifica di appartenenza;

che gli stessi versano nelle condizioni previste dal contratto prorogato ex lege per aver maturato nel corso del 1991, 1992 e 1993 le prescritte anzianità di effettivo servizio ( quinquennali, decennali e ventennali) ed acquisito perciò il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni economiche di cui trattasi correlate alla qualifica funzionale di appartenenza;

che le disposizioni dettate dal Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato – IGOP – d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, con la circolare n. 103 del 30.12.1992, le quali in erronea interpretazione dell'art. 7 del convertito d.l. n. 384/1992, escludono per l'arco temporale 1991-1993 da "qualsiasi beneficio economico aggiuntivo, in particolare dalle maggiorazioni retribuzioni individuali anzianità connesse at maturazioni determinate fasce di anzianità effettivo servizio che restano riconosciute per personale comparti interessati con modalità e decorrenze già stabilite per il triennio 1988/1990", sarebbero da ritenersi illegittime per i motivi su cui gli stessi basano l'attuale il ricorso e cioè per:

I - VIOLAZIONE E FALSA APLICAZIONE DELL'ART. 7, I COMMA, DEL D.L. 19.9.1992 N. 384, CONVERTITO CON LEGGE 14.11.1992, N. 438. VIOLAZIONE ART. 9, IV E V COMMA DEL D.P.R. 17.01.1990, N. 44. VIOLAZIONE ART. 13 LEGGE 29.03.1983, N. 93. VIOLAZIONE ART. 72 DECRETO LEGISLATIVO 3.2.1993, N. 29. VIOLAZIONE PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO.

Evidenziano gli istanti, dopo cenni riepilogativi delle innovazioni derivanti dal passaggio delle sopresse classi economiche e scatti biennali alla retribuzione individuale di anzianità che la durata del contratto il cui "arco temporale" aveva come originario termine di efficacia il 31 dicembre 1990, è stata estesa al nuovo termine finale del 31 dicembre 1993; dopo aver fornito puntuali riferimenti anche giurisprudenziali in tema di ultrattività delle clausole retributive, evidenziano:

che l'art. 7, 1° comma, D.L. 384/92, contiene il riconoscimento delle ulteriori rivendicazioni economiche fatte valere dalle parti sindacali ed estese sino alla data del 31.12.1993, e non può neppure ipotizzarsi una situazione risolutiva delle clausole oggetto di precedente negoziazione con le stessi parti sindacali.

Inoltre, anche oltre la esplicita previsione normativa di cui all'art. 7 D.L. n. 84/92, l'art. 13 della legge quadro sul Pubblico Impiego (legge 29.3.1983, n. 93, sicuramente vigente in sede di emanazione del decreto legge n. 384/92, convertito con legge 438/92) proroga



provvisoriamente – fino all'entrata in vigore di nuovi accordi che in ogni caso si applicano alla data di scadenza dei predetti accordi – l'efficacia degli accordi aventi di norma durata triennale. Per tali considerazioni non può essere disconosciuto il diritto del personale dello Stato alla percezione degli incrementi della R.I.A. maturati nel periodo di proroga del comparto recepito nel D.P.R. n. 44/90.

II - INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 7, I COMMA DEL CONVERTITO D.L. 19.9.1992 (LEGGE 4.3.8/92) PER CONTRATTO CON GLI ARTT. 3, I COMMA, 36, I COMMA, 38, II COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Viene, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza, adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, rilevato che non esiste giustificazione ragionevole per ammettere, in virtù dell'art. 7, 1^ comma, D.L. 384/92, la sussistenza di un duplice regime retributivo che il conferimento di trattamenti economici maggiori, a parità di quantità e qualità di prestazione lavorativa, discrimini in ragione del momento di maturazione dell'anzianità di servizio posta a presupposto di essi.

III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, III COMMA, D.L. 384/92.

Nella ipotesi di pretesa applicabilità del comma 3^ dell'art. 7 del convertito D.L. 384/92 ("per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportino incrementi retributivi, in conseguenza sia si automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate"), tale disposizione invece neppure si renderebbe invocabile attesa la natura retributiva della R.I.A. non configurabile come "automatismo stipendiale" e considerato anche che, pur nel periodo di "moratoria" 1991/93, il legislatore ha inteso mantenere operativa le clausole contrattuali preesistenti.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero del Commercio con l'estero, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (anche Dipartimento Funzione Pubblica); del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica; i quali non si sono costituiti in giudizio.

Tanto premesso anche per quanto concerne il contraddittorio, la questione della quale viene investito il Collegio si delinea in riferimento a due opposte configurazioni e reciproche interferenze tra il c.d. "blocco" delle automaticità degli incrementi retributivi operato con gli interventi legislativi di cui all'art. 7 del convertito D.L. n. 384 del 1992, determinanti effetti sospensivi degli stessi incrementi stipendiali, e la salvaguardia di anteriori riconoscimenti configurati quale specifiche rivendicazioni anche sindacali quale quella della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.).

Se cioè possono o meno ritenersi conservati gli stessi anteriori riconoscimenti inerenti alla R.I.A., prendendo a riferimento profili temporali di ultrattività, ad opera dell'art. 7 c. 1 del D.L. 384 del 1992 conv. in legge 438 del 1992, che ha prorogato sino al 31.12.1993 gli accordi di comparto venuti scadenza il 31.12.1990, sia sotto gli aspetti di ordine essenziale in quanto investenti profili di professionalità non disconoscibili e che la retribuzione individuale di anzianità nel sostituire le originarie progressioni retributive basate su classi e scatti stipendiali avrebbe inteso valorizzare.

A favore o a sfavore delle due diverse prospettazioni si pongono quella dei ricorrenti ovvero quella desumibile dalla circolare n. 103 del 30.12.1992 che gli stessi istanti richiamano per opporsi alla interpretazione offerta nella stessa circolare all'art. 7 del convertito D.L. 384/1992 che per l'arco temporale 1991-1993 esclude "qualsiasi beneficio economico aggiuntivo, in particolare maggiorazioni (di) retribuzione individuale di anzianità connesse at maturazione (di) determinate fasce di anzianità (di) effettivo servizio che restano riconosciute per personale comparti interessati con modalità e decorrenze già stabilite per il triennio 1988\1990".

In realtà la questione non è nuova essendo già stata portata all'esame ed avendo costituito oggetto di anteriori pronunce anche di questo Tribunale che hanno tratto conclusioni favorevoli a quelle degli attuali ricorrenti. E' sufficiente richiamare le decisioni n. 1334\96 e 1935\96 della SEZ. I di questo Tribunale che infatti affronta la questione sotto i due cennati profili.

Iniziando da quello propriamente testuale desumibile dal contenuto e dagli effetti della “proroga” la giurisprudenza della Sez. I ter di questo Tribunale ha osservato “.....che è il dato normativo a prorogare la “vigente disciplina” fino al 31 dicembre 1993” (D.L. 384\92): il che porta a ritenere che trattasi nelle specie di norma avente carattere dinamico che non può non riferirsi “in toto” al complesso dei benefici ricompresi nell’arco di vigenza contrattuale (D.P.R. 44\90) il cui termine finale di efficacia è semplicemente spostato in avanti, dal 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1993....” e che “.....l’inequivocabile significato della prescrizione in argomento non consente ipotesi alcuna di sospensione o soppressione degli istituti economici normati dall’art. 9, 4<sup>o</sup> e 5<sup>o</sup> comma, prorogati negli effetti a tutto il 31.12.1993...avendo il legislatore avuto di mira l’assetto contrattuale in quanto tale il quale costituisce un “unicum” inscindibile, tra parte economica e normativa, ove si abbia riferimento al procedimento di formazione degli accordi, disciplinati “ex lege” ed alla approvazione governativa degli stessi...” Per tale ragione il 4<sup>o</sup> comma dell’art. 9, laddove prescrive che a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1990 e per “l’arco della vigenza contrattuale” debbano essere corrisposte le maggiorazioni economiche a coloro che maturino i requisiti di esperienza di servizio prevista, va collegato con la norma di proroga estensiva della vigenza contrattuale del D.P.R. 44\90 sino al 31.12.1993.

Conseguente effetto di tale proroga, che anche gli attuali ricorrenti configurano quale effetto di ultra attività della originaria vigenza contrattuale, è che le maggiorazioni retributive previste dall’art. 9 debbano essere corrisposte anche a coloro che successivamente al 31 dicembre 1990 (data di scadenza del contratto) abbiano maturato i previsti periodi di servizio e cioè dal 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1993 al quale ultimo deve ritenersi spostato il termine di efficacia.

Tali considerazioni ritiene di condividere anche l’attuale Collegio il quale, vedasi quanto in precede già evidenziato, scorge anche ragioni di ordine logico sistematico che militano a favore della estensibilità della corresponsione delle maggiorazioni inerenti alla retribuzione individuale di anzianità a coloro che il previsto quinquennio di anzianità vengono a maturare entro il 31.12.1993.

La individuazione di tali ragioni risulta agevole ove si consideri la “ratio” della introduzione della R.I.A. che l’attuale Sezione intende lumeggiare.

L’art. 13 del D.P.R. 17.9.1987 n. 494, integrativo del D.P.R. 8.5.1987, n. 266, “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri” (triennio 85\87) nel disporre la soppressione delle classi economiche e degli scatti biennali previste dai precedenti contratti ha introdotto, in sostituzione, l’istituto della “retribuzione individuale di anzianità” (R.I.A.) da intendersi come elemento intrinseco della retribuzione e come corrispettivo anche delle prestazioni e della professionalità del dipendente tanto che retribuzione individuale di anzianità ha assunto la usuale denominazione di “salario individuale professionale”.

Il successivo D.P.R. 17.1.1990 n. 44, la cui vigenza a mente dell’art. 1, decorre dal 1<sup>o</sup> gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, a mezzo dei commi 4 e 5 dell’art. 9 ha disciplinato, secondo la predetta “ratio”, i nuovi valori economici della retribuzione individuale di anzianità.

Non a caso i suindicati commi 4 e 5, le maggiorazioni della retribuzione di anzianità indicate nelle misure rispettive per le varie qualifiche, vengono riferite al personale che alla data del 1<sup>o</sup> gennaio del 1990 abbia acquisito “esperienza professionale” con almeno cinque anni di effettivo servizio o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale.

Atteso il carattere di “salario professionale” configurabile già in sede della sua introduzione, a pena di incorrere in ingiustificate discriminazioni a carattere meramente diacronico e perciò passibili di determinare violazioni a principi di ordine costituzionale (anch’essi peraltro prospettati dagli attuali ricorrenti che fanno riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione) non si scorge nessuna giustificazione per ritenere meritevoli della retribuzione individuale di anzianità in ragione della “...esperienza professionale...” acquisita nel periodo previsto (almeno cinque anni di effettivo servizio etc...) solo coloro che lo stesso periodo di esperienza professionale hanno acquisito al 31.12.1990 per escluderlo invece a coloro che lo stesso periodo

di esperienza professionale e perciò la stessa esperienza professionale abbiano acquisito entro il 31.12.1993, cioè sempre entro e non oltre la scadenza della proroga contrattuale.

Tale rilevazione d'altronde risulta dalle suindicate anteriori sentenze di questo Tribunale sicché la risoluzione della attuale controversia, impostata nei termini che il Collegio ha inteso porre in evidenza sin dall'inizio della presente trattazione, viene a trovare conclusioni favorevoli per gli attuali ricorrenti.

Di conseguenza agli stessi spettano le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) disciplinate dall'art. 9 - 4<sup>e</sup> e 5<sup>e</sup> comma del D.P.R. 17.1.1990, n. 44, maturate nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993 che dovranno essere corrisposte nelle relative competenze arretrate maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base delle regole che si renderanno nella specie applicabili.

Quanto alle spese può disporsi la loro compensazione sussistendo motivi che la giustificano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente  
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore  
Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**FILEP**





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Terza Bis)**  
ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 15496 del 2000, proposto da:

Piacentini Mauro, Piergentili Maria Pia, Colosi Addolorata, Cingarlini Lairetta, Caroppo Bruno, Ramella Zampa Giovanni, Gabrielli Elena, Trovato Enrica, Cottone Lionella, Amodeo Maria Rosaria, Transirico Immacolata, Zappalà Ester Annamaria, Rosa Donatella, Pellegrini Paola, Di Marco Francesca, Bianconi Simonetta, Andreozzi Carla, La Pasta Luana, Scarchilli Tiziana, Danesi Enrica, Selva Flavia, Guerri Bruna, Visentin Lucia Elisabetta, Rotili Carla, Maria Antonella, Condorelli Maria Teresa, Rizzo Ermanno, Cecchini Manuela, Mannetti Stefania, Battaglia Anna, Bianchi Vincenzo, Canu Francesca, Bizzarri Cristiana, Li Vigni Rosaria Anna Pia, Sopranzi Mara, Brunetti Alessandra, Andreani Margherita, Zucconi Fiamma, Mignemi Maria, Squillante Rosa, Buccarella Carla, Bianchi Basilio, Gilardi Alberto, Renzi Patrizia, Schiano Gennaro, Iaia Concettina, Pellegrino Carla, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pres.Cons.Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero del Commercio con L'Estero, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, n.c.;

*per il riconoscimento*

del diritto alla corresponsione delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), disciplinata dall'art. 9, 4° e 5° comma, del D.P.R. 17.1.1990, n. 44 (contratto del personale ministeriale prorogato al 31.12.1993), maturate nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto della verificata acquisizione della prescritta esperienza professionale quinquennale, decennale e ventennale nel corso dei predetti anni 1991, 1992 e 1993; e per la declaratoria

del diritto al pagamento delle relative competenze arretrate maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Pres.Cons.Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e di Ministero del Commercio con L'Estero;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013 il Relatore Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



## FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, appartenenti ai ruoli del Ministero del Commercio con l'estero ed in quanto tali destinatari della normativa contrattuale recata dal D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernenti il comparto dei Ministeri ed altre categorie, di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68" che disciplina infatti il rapporto di lavoro del personale statale per il triennio 1988/1990 (10 gennaio 1988/31 dicembre 1990) rappresentano:

che agli effetti dell'art. 7, primo comma, del decreto legge 19.09.1992, n. 384, convertito con legge 14.11. 1992, n. 438, gli accordi di comparto venuti a scadenza il 31.12. 1990, sono stati prorogati sino al 31.12.1993 essendo fissata la decorrenza dei nuovi accordi a partire dal 1° gennaio 1994;

che essendo stata resa ultrattiva "ex lege" la scaduta disciplina contrattuale, conservano piena vigenza ed efficacia, per il periodo di proroga, gli istituti economici normati dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del D.P.R. 44/90 prevedenti la corresponsione di specifiche maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A), al maturare di 5, 10 e 20 anni di servizio nell'arco della vigenza contrattuale in misura proporzionale alla anzianità di servizio acquisita ed alla qualifica di appartenenza;

che gli stessi versano nelle condizioni previste dal contratto prorogato ex lege per aver maturato nel corso del 1991, 1992 e 1993 le prescritte anzianità di effettivo servizio ( quinquennali, decennali e ventennali) ed acquisito perciò il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni economiche di cui trattasi correlate alla qualifica funzionale di appartenenza;

che le disposizioni dettate dal Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato – IGOP – d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, con la circolare n. 103 del 30.12.1992, le quali in erronea interpretazione dell'art. 7 del convertito d.l. n. 384/1992, escludono per l'arco temporale 1991-1993 da "qualsiasi beneficio economico aggiuntivo, in particolare dalle maggiorazioni retribuzioni individuali anzianità connesse at maturazioni determinate fasce di anzianità effettivo servizio che restano riconosciute per personale comparti interessati con modalità e decorrenze già stabilite per il triennio 1988/1990", sarebbero da ritenersi illegittime per i motivi su cui gli stessi basano l'attuale il ricorso e cioè per:

I - VIOLAZIONE E FALSA APLICAZIONE DELL'ART. 7, I COMMA, DEL D.L. 19.9.1992 N. 384, CONVERTITO CON LEGGE 14.11.1992, N. 438. VIOLAZIONE ART. 9, IV E V COMMA DEL D.P.R. 17.01.1990, N. 44. VIOLAZIONE ART. 13 LEGGE 29.03.1983, N. 93. VIOLAZIONE ART. 72 DECRETO LEGISLATIVO 3.2.1993, N. 29. VIOLAZIONE PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO.

Evidenziano gli istanti, dopo cenni riepilogativi delle innovazioni derivanti dal passaggio delle sopresse classi economiche e scatti biennali alla retribuzione individuale di anzianità che la durata del contratto il cui "arco temporale" aveva come originario termine di efficacia il 31 dicembre 1990, è stata estesa al nuovo termine finale del 31 dicembre 1993; dopo aver fornito puntuali riferimenti anche giurisprudenziali in tema di ultrattività delle clausole retributive, evidenziano:

che l'art. 7, 1° comma, D.L. 384/92, contiene il riconoscimento delle ulteriori rivendicazioni economiche fatte valere dalle parti sindacali ed estese sino alla data del 31.12.1993, e non può neppure ipotizzarsi una situazione risolutiva delle clausole oggetto di precedente negoziazione con le stessi parti sindacali.

Inoltre, anche oltre la esplicita previsione normativa di cui all'art. 7 D.L. n. 84/92, l'art. 13 della legge quadro sul Pubblico Impiego (legge 29.3.1983, n. 93, sicuramente vigente in sede di emanazione del decreto legge n. 384/92, convertito con legge 438/92) proroga

provvisoriamente – fino all'entrata in vigore di nuovi accordi che in ogni caso si applicano alla data di scadenza dei predetti accordi – l'efficacia degli accordi aventi di norma durata triennale. Per tali considerazioni non può essere disconosciuto il diritto del personale dello Stato alla percezione degli incrementi della R.I.A. maturati nel periodo di proroga del comparto recepito nel D.P.R. n. 44/90.

II - INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 7, I COMMA DEL CONVERTITO D.L. 19.9.1992 (LEGGE 4.3.8/92) PER CONTRATTO CON GLI ARTT. 3, I COMMA, 36, I COMMA, 38, II COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Viene, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza, adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, rilevato che non esiste giustificazione ragionevole per ammettere, in virtù dell'art. 7, 1^ comma, D.L. 384/92, la sussistenza di un duplice regime retributivo che il conferimento di trattamenti economici maggiori, a parità di quantità e qualità di prestazione lavorativa, discrimini in ragione del momento di maturazione dell'anzianità di servizio posta a presupposto di essi.

III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, III COMMA, D.L. 384/92.

Nella ipotesi di pretesa applicabilità del comma 3^ dell'art. 7 del convertito D.L. 384/92 ("per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportino incrementi retributivi, in conseguenza sia si automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate"), tale disposizione invece neppure si renderebbe invocabile attesa la natura retributiva della R.I.A. non configurabile come "automatismo stipendiale" e considerato anche che, pur nel periodo di "moratoria" 1991/93, il legislatore ha inteso mantenere operativa le clausole contrattuali preesistenti.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero del Commercio con l'estero, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (anche Dipartimento Funzione Pubblica); del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica; i quali non si sono costituiti in giudizio.

Tanto premesso anche per quanto concerne il contraddittorio, la questione della quale viene investito il Collegio si delinea in riferimento a due opposte configurazioni e reciproche interferenze tra il c.d. "blocco" delle automaticità degli incrementi retributivi operato con gli interventi legislativi di cui all'art. 7 del convertito D.L. n. 384 del 1992, determinanti effetti sospensivi degli stessi incrementi stipendiali, e la salvaguardia di anteriori riconoscimenti configurati quale specifiche rivendicazioni anche sindacali quale quella della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.).

Se cioè possono o meno ritenersi conservati gli stessi anteriori riconoscimenti inerenti alla R.I.A., prendendo a riferimento profili temporali di ultrattività, ad opera dell'art. 7 c. 1 del D.L. 384 del 1992 conv. in legge 438 del 1992, che ha prorogato sino al 31.12.1993 gli accordi di comparto venuti scadenza il 31.12.1990, sia sotto gli aspetti di ordine essenziale in quanto investenti profili di professionalità non disconoscibili e che la retribuzione individuale di anzianità nel sostituire le originarie progressioni retributive basate su classi e scatti stipendiali avrebbe inteso valorizzare.

A favore o a sfavore delle due diverse prospettazioni si pongono quella dei ricorrenti ovvero quella desumibile dalla circolare n. 103 del 30.12.1992 che gli stessi istanti richiamano per opporsi alla interpretazione offerta nella stessa circolare all'art. 7 del convertito D.L. 384/1992 che per l'arco temporale 1991-1993 esclude "qualsiasi beneficio economico aggiuntivo, in particolare maggiorazioni (di) retribuzione individuale di anzianità connesse at maturazione (di) determinate fasce di anzianità (di) effettivo servizio che restano riconosciute per personale comparti interessati con modalità e decorrenze già stabilite per il triennio 1988\1990".

In realtà la questione non è nuova essendo già stata portata all'esame ed avendo costituito oggetto di anteriori pronunce anche di questo Tribunale che hanno tratto conclusioni favorevoli a quelle degli attuali ricorrenti. E' sufficiente richiamare le decisioni n. 1334\96 e 1935\96 della SEZ. I di questo Tribunale che infatti affronta la questione sotto i due cennati profili.



Iniziando da quello propriamente testuale desumibile dal contenuto e dagli effetti della “proroga” la giurisprudenza della Sez. I ter di questo Tribunale ha osservato “.....che è il dato normativo a prorogare la “vigente disciplina” fino al 31 dicembre 1993” (D.L. 384\92): il che porta a ritenere che trattasi nelle specie di norma avente carattere dinamico che non può non riferirsi “in toto” al complesso dei benefici ricompresi nell’arco di vigenza contrattuale (D.P.R. 44\90) il cui termine finale di efficacia è semplicemente spostato in avanti, dal 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1993...” e che “.....l’inequivocabile significato della prescrizione in argomento non consente ipotesi alcuna di sospensione o soppressione degli istituti economici normati dall’art. 9, 4<sup>o</sup> e 5<sup>o</sup> comma, prorogati negli effetti a tutto il 31.12.1993...avendo il legislatore avuto di mira l’assetto contrattuale in quanto tale il quale costituisce un “unicum” inscindibile, tra parte economica e normativa, ove si abbia riferimento al procedimento di formazione degli accordi, disciplinati “ex lege” ed alla approvazione governativa degli stessi...” Per tale ragione il 4<sup>o</sup> comma dell’art. 9, laddove prescrive che a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1990 e per “l’arco della vigenza contrattuale” debbano essere corrisposte le maggiorazioni economiche a coloro che maturino i requisiti di esperienza di servizio prevista, va collegato con la norma di proroga estensiva della vigenza contrattuale del D.P.R. 44\90 sino al 31.12.1993.

Consequente effetto di tale proroga, che anche gli attuali ricorrenti configurano quale effetto di ultra attività della originaria vigenza contrattuale, è che le maggiorazioni retributive previste dall’art. 9 debbano essere corrisposte anche a coloro che successivamente al 31 dicembre 1990 (data di scadenza del contratto) abbiano maturato i previsti periodi di servizio e cioè dal 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1993 al quale ultimo deve ritenersi spostato il termine di efficacia.

Tali considerazioni ritiene di condividere anche l’attuale Collegio il quale, vedasi quanto in precede già evidenziato, scorge anche ragioni di ordine logico sistematico che militano a favore della estensibilità della corresponsione delle maggiorazioni inerenti alla retribuzione individuale di anzianità a coloro che il previsto quinquennio di anzianità vengono a maturare entro il 31.12.1993.

La individuazione di tali ragioni risulta agevole ove si consideri la “ratio” della introduzione della R.I.A. che l’attuale Sezione intende lumeggiare.

L’art. 13 del D.P.R. 17.9.1987 n. 494, integrativo del D.P.R. 8.5.1987, n. 266, “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri” (triennio 85\87) nel disporre la soppressione delle classi economiche e degli scatti biennali previste dai precedenti contratti ha introdotto, in sostituzione, l’istituto della “retribuzione individuale di anzianità” (R.I.A.) da intendersi come elemento intrinseco della retribuzione e come corrispettivo anche delle prestazioni e della professionalità del dipendente tanto che retribuzione individuale di anzianità ha assunto la usuale denominazione di “salario individuale professionale”.

Il successivo D.P.R. 17.1.1990 n. 44, la cui vigenza a mente dell’art. 1, decorre dal 1<sup>o</sup> gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, a mezzo dei commi 4 e 5 dell’art. 9 ha disciplinato, secondo la predetta “ratio”, i nuovi valori economici della retribuzione individuale di anzianità.

Non a caso i suindicati commi 4 e 5, le maggiorazioni della retribuzione di anzianità indicate nelle misure rispettive per le varie qualifiche, vengono riferite al personale che alla data del 1<sup>o</sup> gennaio del 1990 abbia acquisito “esperienza professionale” con almeno cinque anni di effettivo servizio o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale.

Atteso il carattere di “salario professionale” configurabile già in sede della sua introduzione, a pena di incorrere in ingiustificate discriminazioni a carattere meramente diacronico e perciò passibili di determinare violazioni a principi di ordine costituzionale (anch’essi peraltro prospettati dagli attuali ricorrenti che fanno riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione) non si scorge nessuna giustificazione per ritenere meritevoli della retribuzione individuale di anzianità in ragione della ...”esperienza professionale...” acquisita nel periodo previsto (almeno cinque anni di effettivo servizio etc...) solo coloro che lo stesso periodo di esperienza professionale hanno acquisito al 31.12.1990 per escluderlo invece a coloro che lo stesso periodo

di esperienza professionale e perciò la stessa esperienza professionale abbiano acquisito entro il 31.12.1993, cioè sempre entro e non oltre la scadenza della proroga contrattuale.

Tale rilevazione d'altronde risulta dalle suindicate anteriori sentenze di questo Tribunale sicché la risoluzione della attuale controversia, impostata nei termini che il Collegio ha inteso porre in evidenza sin dall'inizio della presente trattazione, viene a trovare conclusioni favorevoli per gli attuali ricorrenti.

Di conseguenza agli stessi spettano le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) disciplinate dall'art. 9 - 4<sup>e</sup> e 5<sup>e</sup> comma del D.P.R. 17.1.1990, n. 44, maturate nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993 che dovranno essere corrisposte nelle relative competenze arretrate maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base delle regole che si renderanno nella specie applicabili.

Quanto alle spese può disporsi la loro compensazione sussistendo motivi che la giustificano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente  
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore  
Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**FILEP**



## **Consiglio di Stato**

**- Ufficio Ricevimento Ricorsi -**


Vista l'istanza prodotta dall'Avv. *Cuozzo Maria* in data *8 luglio 2014* in merito al ricorso proposto in primo grado da *Piacentini Mauro ed altri tra cui Condorelli Maria Teresa c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri (R.g. 15496/2000)*

### **SI ATTESTA**

che dalla consultazione dell'archivio informatico non risulta depositato, fino alla data del *7 luglio 2014*, presso l'Ufficio Ricevimento Ricorsi del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, alcun ricorso proposto avverso la sentenza del *Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, n. 7961* depositata in segreteria in data *27 agosto 2013*.

Si rilascia a richiesta dell'Avv. *Cuozzo Maria* per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 8 luglio 2014



**Il Responsabile dell'Ufficio Ricorsi**  
(*dr.ssa Marta Belloni*)